

TRIBUNALE VELLETRI
14 LUGLIO 1994
(ORDINANZA)

ESTENSORE: TUCCARI
PARTI: ABBATINI, SILVESTRI
(*Avv. Pietrolucci*)
D'ORAZIO, CONTI, NARDINI
(*Avv. Coggiatti*)
SONY MUSIC
(*Avv. ti Abbatescianni, Ferrara*)

**Nome • Complesso musicale
• Diritti dei componenti sul
nome • Natura •
Pseudonimo collettivo
individuante la personalità
artistica del singolo • Diritto
del singolo di inibire l'uso
non autorizzato**

Il nome di un complesso musicale, oltre a poter individuare una società costituita tra i componenti, può, a seguito di uso prolungato, assumere natura di pseudonimo collettivo come tale idoneo ad individuare il gruppo musicale e ciascun componente di esso nella sua componente artistica, sicché a ciascuno di essi spetta il diritto di vedere inibita l'utilizzazione del

nome da parte di un altro componente singolo o del gruppo composto diversamente.

**Complesso musicale •
Esclusione arbitraria di
alcuni componenti •
Lesione della loro
personalità artistica e di
diritti patrimoniali •
Sussistenza**

La ingiustificata esclusione di alcuni componenti da un complesso musicale di cui erano stati fondatori oltre a ledere loro diritti patrimoniali consistenti nell'espletare le prestazioni d'opera già previste, incide negativamente sulla personalità artistica e sulla notorietà degli esclusi.

Ascioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 giugno 1994, nel procedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.* iscritto al n. 2656 RG dell'anno 1994, e vertente tra Marco Abbatini ed Agostino Silvestri contro Stefano D'Orazio, Mauro Conti, Massimo Nardini e « Sony Music Entertainment Italy S.p.A. », si osserva quanto segue.

1. Preliminarmente si rileva che deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri sollevata dalla resistente Sony Music S.p.A., la quale ha dedotto la carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 33 cod. proc. civ. in materia di cumulo soggettivo di cause.

In particolare non ha pregio l'argomentazione della società resistente secondo la quale mancherebbe nel caso di specie l'identità di oggetto tra le pretese vantate dai ricorrenti nei confronti degli altri componenti del gruppo musicale e nei confronti della Sony Music, essendo la prima domanda volta a tutelare il diritto dei ricorrenti all'utilizzazione comune del nome Vernice e la seconda diretta ad ottenere l'inibitoria della distribuzione dei supporti fonografici.

Invero appare indubbio che le pretese dei ricorrenti nei confronti degli altri componenti del gruppo musicale e nei confronti della società conve-

* Mancano precedenti specifici sul punto. In precedenza la giurisprudenza si era espressa a favore della tutela contro i terzi che si erano appropriati del nome di un complesso musicale: v. Trib. Milano, 9 aprile 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II,

225 (con nota di P.G. JAEGER, *Concorrenza sleale fra artisti e professionisti e funzioni dell'interprete*); Pret. Torino, 30 giugno 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 142. In dottrina v. M. GARUTTI, *La tutela civile della personalità nello spettacolo*, Padova 1991, p. 152.

nuta si fondino entrambe sulla lamentata lesione della loro personalità artistica e sull'affermata abusiva utilizzazione da parte dei resistenti della denominazione del gruppo musicale, e che pertanto l'inibitoria della distribuzione dei supporti fonografici costituisca soltanto il *petitum* del procedimento cautelare, ossia il mezzo con il quale l'Abbatini ed il Silvestri chiedono che vengano salvaguardate in via d'urgenza le posizioni giuridiche soggettive affermate, e come tale vada considerato inidoneo a caratterizzare ed a differenziare la domanda nei confronti della Sony.

Si osserva inoltre che anche il titolo contrattuale è in parte comune, avendo tutte le parti sottoscritto il contratto di cointeressenza fonografica sul quale si fonda la pretesa dei ricorrenti nei confronti della società convenuta.

Pertanto, essendo le diverse pretese indubitabilmente connesse per l'oggetto e per il titolo, ha luogo lo spostamento della competenza per cumulo soggettivo, essendo la competenza per territorio suscettibile di modificazioni *ex art. 33 cod. proc. civ.* anche nell'ipotesi di foro stabilito dalle parti in via esclusiva ai sensi dell'art. 29 cpv. (cfr. Cass. 15 luglio 1985, n. 4143, Cass. 16 gennaio 1990, n. 159).

2. Nel merito, risulta del tutto indimostrato quanto dedotto dai resistenti in ordine al volontario recesso dell'Abbatini e del Silvestri dal gruppo musicale.

Al contrario, l'interrogatorio libero delle parti ha consentito di accertare in modo sufficientemente puntuale, pur tenendo conto della sommarietà della cognizione del giudice nella fase cautelare, che i ricorrenti sono stati di fatto esclusi dal complesso, non essendo stati interpellati in ordine alla realizzazione del nuovo disco né invitati a partecipare alle attività concertistiche e promozionali.

Ciò risulta con tutta evidenza dalle dichiarazioni rese in udienza dal D'Orazio, il quale ha asserito che l'Abbatini ed il Silvestri « sono stati esclusi dal complesso di comune accordo tra i rimanenti componenti, la Sony e la produzione », e la circostanza non risulta seriamente contraddetta da quanto riferito dagli altri convenuti.

Inoltre si rileva che, se per quanto riguarda l'Abbatini è stata addotta, a giustificazione del suo allontanamento, una pretesa imperizia che lo renderebbe inidoneo all'espletamento delle prestazioni richieste dal livello professionale raggiunto dal gruppo (circostanza che peraltro non appare determinante, sia in considerazione del fatto che il predetto ha comunque partecipato per lungo tempo alle attività del complesso con risultati soddisfacenti, avendo il gruppo acquisito una certa notorietà, sia perché è emerso che anche il Nardini, per sua stessa ammissione, non possiede una preparazione musicale sufficiente per suonare in studio per le registrazioni dei brani), ciò non è stato neppure dedotto per quanto riguarda il Silvestri, che risulta essere stato escluso a causa del disaccordo con alcuni altri componenti, per motivi non meglio precisati (vedi al riguardo le dichiarazioni del D'Orazio « il Silvestri è capace di suonare e si interessava della parte musicale del gruppo », e del Nardini « il Silvestri aveva idee diverse per la conduzione del gruppo »).

3. In tale situazione di fatto, non v'è alcun dubbio che l'esclusione dei ricorrenti, del tutto arbitraria, vada ritenuta illegittima e lesiva dei loro diritti.

Del pari va ritenuta illegittima la conseguente esclusione dalla realizzazione dei supporti fonografici di cui al contratto di cointeressenza fonografica stipulato con la resistenza Sony Music S.p.a.

Si osserva al riguardo che va riconosciuto ai ricorrenti, oltre al diritto a percepire quanto di loro spettanza a titolo di ripartizione degli utili sociali e di royalties, anche il diritto ad espletare effettivamente le prestazioni d'opera previste dai contratti di società e di cointeressenza fonografica.

Non può dubitarsi che la soppressione delle prestazioni pattuite possa incidere negativamente sulla personalità artistica e sulla notorietà dell'Abbatini e del Silvestri, sia sotto il profilo delle valutazioni negative alle quali potrebbe essere indotto il pubblico per la pubblicità dell'esclusione dal complesso, sia in considerazione del pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di affermare nuovamente le proprie capacità artistiche e di ottenere conseguentemente progressi nella carriera.

Come è noto, infatti, la personalità degli operatori dello spettacolo si concretizza non soltanto con riferimento a quanto già realizzato nel corso della loro carriera, ma anche in relazione alle prestazioni in fieri che astrattamente permettano loro di arricchire la loro posizione, acquisendo eventuali ulteriori consensi e maggiore notorietà.

4. Diverso problema è quello afferente alla dedotta illegittimità dell'utilizzazione del nome « Vernice » da parte dei membri superstiti del complesso.

Al riguardo occorre stabilire se, come asseriscono i convenuti, il nome del gruppo musicale trovi tutela soltanto nelle norme che regolano le società di persone e la relativa ragione sociale e — qualora si ritenga che siffatta attività possa definirsi imprenditoriale — nella disciplina in materia di concorrenza sleale (tutela che non può essere invocata da parte del singolo socio, sia pure illegittimamente escluso, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive spettanti all'ente collettivo), ovvero appartenga a tutti i membri del gruppo, sicché ciascuno di essi possa impedirne l'utilizzazione in caso di diversa composizione del complesso.

Non vi è dubbio che la denominazione « Vernice » costituisca nel caso in esame la ragione sociale della società (semplice od irregolare) costituita tra i membri originari del complesso con scrittura in data 18 gennaio 1989; né la natura societaria del rapporto può in alcun modo essere revocata in dubbio, tenuto conto della sussistenza dei caratteri della *affectio societatis*, dei conferimenti (nel caso in esame anche in denaro), dello scopo di lucro e dello svolgimento in comune di un'attività avente rilievo economico.

Inoltre, che l'attività musicale esercitata collettivamente possa configurarsi in forma societaria è confermato dall'art. 84, comma 2, legge 2 aprile 1941, n. 633, ove prevede che « il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso od a favore dell'ente o della società in cui esso è organizzato ».

Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che nel caso in questione il nome Vernice non individui soltanto la società costituita tra le parti, ma sia idoneo ad identificare, per messo del gruppo musicale, anche le personalità artistiche dei singoli componenti.

Come è noto, nell'ambito della musica destinata al pubblico giovanile e collegata a fenomeni di moda, spesso caratterizzata da arrangiamenti e produzioni standardizzate, assumono particolare rilevanza le personalità individuali e l'immagine dei singoli componenti del complesso, elementi che spesso risultano prevalenti rispetto agli aspetti puramente artistici delle realizzazioni.

Da ciò deriva che verosimilmente può ritenersi che con il nome « Vernice » abbiano ottenuto popolarità e considerazione anche i singoli com-

ponenti del complesso, e che con tale nome essi siano identificati dal pubblico in relazione alle loro — effettive o supposte — capacità artistiche.

Le suesposte considerazioni assumono inoltre particolare rilievo con riferimento ai ricorrenti, tenuto conto del fatto che l'Abbatini ed il Silvestri risultano essere tra i fondatori del complesso, ed hanno pertanto partecipato sin dall'inizio, ossia dal 1989, alle attività del gruppo con la denominazione « Vernice ».

Ne deriva, a parere di questo giudice, che tale denominazione, stante l'uso prolungato fattone dalle parti, abbia assunto la natura di pseudonimo collettivo, come tale idoneo ad individuare il gruppo musicale e ciascun componente di esso nella sua personalità artistica, e che pertanto a ciascuno dei componenti spetti il diritto di veder inibita l'utilizzazione del nome da parte di un artista singolo o di un gruppo composto diversamente.

Inoltre non può negarsi che dall'utilizzazione della denominazione da parte dei membri residui del complesso derivi una ulteriore pubblicità all'esclusione dei ricorrenti, e che anche sotto tale profilo sia idonea a ledere i diritti vantati dall'Abbatini e dal Silvestri.

5. Nessun dubbio che sussista nel caso di specie, tenuto conto della natura dei diritti fatti valere in giudizio, il presupposto dell'irreparabilità del danno, necessario per l'emissione del provvedimento d'urgenza.

Quanto alla misura cautelare da applicare nel caso concreto, premesso che non può configurarsi una pronuncia di reintegrazione dell'Abbatini e del Silvestri nel complesso, trattandosi di attività artistica collettiva caratterizzata da uno spiccato *intuitus personae* e come tale insuscettibile di coercizione (né un siffatto provvedimento è stato chiesto dai ricorrenti), i rimedi idonei a salvaguardare parzialmente le posizioni giuridiche vantate dall'Abbatini e dal Silvestri sono unicamente quelli diretti ad inibire, a norma dell'art. 9 cod. civ., l'utilizzazione del nome « Vernice » da parte dei componenti superstiti del complesso e della Sony Music S.p.A.

P.Q.M. — 1) inibisce a Stefano D'Orazio, Mauro Conti e Massimo Nardini l'utilizzazione della denominazione « Vernice » quale nome di un complesso musicale del quale non facciano parte Marco Abbatini ed Agostino Silvestri;

2) inibisce alla Sony Music Entertainment (Italy) S.p.A. qualsiasi utilizzazione o diffusione commerciale dei supporti fonografici realizzati a nome « Vernice » senza la partecipazione di Marco Abbatini ed Agostino Silvestri;

3) ordina ai resistenti in via solidale di pubblicare il presente dispositivo sul quotidiano « La Repubblica » e sul settimanale « T.V. Sorrisi e Canzoni » entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, autorizzando in difetto i ricorrenti a provvedervi personalmente, a spese dei resistenti, in via solidale tra loro;

4) fissa in giorni trenta dalla data della comunicazione della presente ordinanza il termine per l'inizio del giudizio di merito.